

N. R.G. _____



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

composto dai sigg.ri magistrati:

Dott. Filippo Lamanna	PRESIDENTE
Dott. Nicola Tritta	GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Simona Delle Site	GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di I Grado iscritto al n. r.g. _____ promosso da:
_____, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Castorio e dall'avv. Elena Buscaglia, elettivamente domiciliata in Novara, Via F.lli Rosselli n. 13 28100 presso lo studio dei difensori;

- ricorrente -

contro

- resistente non costituito -

e nei confronti di

_____, in persona della curatrice speciale avv. Antonella Panagini;

- terzo intervenuto -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

avente per oggetto: **affidamento e mantenimento di figli**

IL COLLEGIO OSSERVA

La sig.ra _____ ha adito il Tribunale di Novara per ottenere l'affidamento esclusivo del minore _____ (nato il _____), nato dalla convivenza con il sig. _____

_____, e la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre. A fondamento delle domande avanzate, la ricorrente ha esposto di non aver avuto notizie del resistente, da tempo resosi irreperibile, in seguito al suo arresto per evasione.

Tenuto conto della domanda di pronuncia della decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, il Tribunale, con decreto del _____ ha nominato l'avv. Antonella Panagini curatrice speciale del minore, la quale si è ritualmente costituita in giudizio.

Non si è invece costituito in giudizio il sig. _____

All'udienza del 28.4.2020, tenutasi durante il periodo di sospensione di cui all'art. 83 co. 1 d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020, con la modalità di cui all'art. 83 co. 7 lett. f) d.l. cit. (in relazione a quanto disposto con decreto del Presidente del Tribunale di Novara n. 21/2020) in forza della dichiarazione di urgenza di cui al decreto del 24.4.2020 da parte del giudice relatore, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso introduttivo e la curatrice speciale del minore nulla ha opposto all'accoglimento di tali domande.



La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.

1. La decadenza dalla responsabilità genitoriale, l'affidamento e la collocazione del minore

Preliminarmente deve affermarsi la competenza del Tribunale adito in merito alle domande proposte ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., proponendo la ricorrente la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. congiuntamente alla domanda di affidamento esclusivo del minore a sé.

Nel merito la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale è fondata e deve trovare accoglimento.

L'irreperibilità del padre e l'assenza di contatti con il minore è confermata dal certificato anagrafico che attesta tale condizione dall'11.7.2019.

La giurisprudenza afferma pacificamente che lo stato di abbandono morale e materiale giustifica la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale (Trib. Alessandria sez. I, 28.5.2018, n.422; Trib. Min. Torino, 09.06.2009) da parte del genitore che ha inescusabilmente posto in essere tale situazione di abbandono.

Nel caso di specie, lo stato di abbandono morale e materiale è provato dalla irreperibilità del sig.

_____ e dalla sua mancata partecipazione al presente giudizio, comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Ne consegue che il minore deve essere affidato in via esclusiva alla madre con la quale continuerà a vivere. Alla madre spetterà il potere di assumere tutte le decisioni, ivi incluse quelle di maggiore interesse, nell'interesse del figlio.

2. Il mantenimento della prole

Parte ricorrente non ha proposto domanda di condanna del resistente al pagamento dell'assegno mensile di mantenimento del figlio minore. Tale omissione non è tuttavia ostativa alla pronuncia sul punto da parte del Tribunale, atteso l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità secondo cui *"i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, qual è l'attribuzione e la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d'ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti (e multis, Cass. 27 gennaio 2012, n. 1243, in motivazione; Cass. 3 agosto 2007, n. 17043; Cass. 13 gennaio 2004, n. 270)"* (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 14-06-2017, n. 14830).

Nel caso di specie, non essendovi elementi per desumere l'incapacità lavorativa del resistente, di giovane età, e non comportando la decadenza dalla responsabilità genitoriale il venir meno dell'obbligo di mantenimento (Cass. civ. n. 22678/2020) l'assegno di mantenimento può essere fissato in euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, in considerazione della capacità lavorativa generica del padre.

3. Le spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate direttamente in dispositivo, applicati i valori medi per le cause di volontaria giurisdizione di bassa complessità. Il compenso del difensore del minore dovrà essere corrisposto all'erario, essendo la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti,

1. dichiara _____ decaduto, ex art. 330 c.c. dalla responsabilità genitoriale
nei confronti del figlio _____ nato il _____ ;



Accoglimento n. cronol. 1361/2020 del 22/05/2020
RG n.

2. dispone che il figlio minore sia affidata in via esclusiva alla madre, alla quale spetterà di adottare tutte le decisioni per il figlio, comprese quelle di maggior interesse *ex art. 337 quater*, co. 3 c.c., e con collocamento presso la residenza della stessa;
3. dispone che versi alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese ed a titolo di concorso per il mantenimento del figlio minore, la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche e specialistiche, non coperte in tutto o in parte dal SSN, delle spese sportive, ludico, ricreative, tutte previamente concordate e documentate, salvo quelle urgenti;
4. condanna a rifondere alla ricorrente ed al minore, intervenuto a mezzo del curatore speciale, le spese di lite che liquida in € 1.600,00 ciascuno, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA di legge, disponendo che il compenso del difensore del minore sia versato allo Stato ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 115/2002.

Provvedimento immediatamente esecutivo.

Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara in data 21.5.2020

Il Presidente
dott. Filippo Lamanna

